



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Giunta Camerale

Verbale n. 5 del 26 maggio 2016

DELIBERAZIONE N. 50 : LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI MEDIATORI MARITTIMI

Il Segretario Generale ricorda che con deliberazione di Giunta n. 91 del 18 luglio 2014 sono state approvate le "Linee guida" per l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli agenti di affari in mediazione, degli spedizionieri e nei confronti delle imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti, di autoriparazione, di pulizia o di facchinaggio.

Ricorda, altresì, che con deliberazione n. 68 del 15 giugno 2015 sono state approvate le "Linee guida" per l'adozione della procedura di sospensione o di revoca per i laboratori che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura che non rientrano nella direttiva 2004/22/CE (nota come direttiva MID - Measuring Instruments Directive).

Precisa che si rende necessario, alla luce anche delle normative inerenti la "Trasparenza amministrativa" (d.lgs. 33/2013), adottare delle "Linee guida" anche per l'applicazione delle sanzioni disciplinari per l'attività di mediatore marittimo.

Ricorda che, al verificarsi di determinate condizioni, è normativamente previsto l'ammonizione, la censura, la sospensione o l'inibizione perpetua dell'attività per l'attività di mediatore marittimo.

Ricorda inoltre che, l'ufficio Metrologia Legale e Sicurezza del prodotto ha predisposto tali "Linee guida" alla luce dell'esperienza accumulata negli anni passati e in relazione alla prassi e alla giurisprudenza formatasi sulla materia e propone quanto riportato nell'allegato A) che forma parte integrante della presente deliberazione.

LA GIUNTA

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)



sentito quanto riferito in premessa dal Segretario Generale;

vista la l. 12 marzo 1968, n. 478 (ordinamento della professione di mediatore marittimo);

visto il regolamento di esecuzione emanato con d.p.r. 4 gennaio 1973, n. 66;

visto il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59;

visto il d.m. 26 ottobre 2011 (modalità di iscrizione nel RI e nel REA dei soggetti che esercitano l'attività di mediatore);

vista la l. 7 agosto 1990, n. 241;

visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

di approvare le "Linee guida" per l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei mediatori marittimi, così come previste dall'allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)

**LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
DISCIPLINARI
AI MEDIATORI MARITTIMI**

(l. 12 marzo 1968 n. 478; regolamento di esecuzione emanato con d.p.r.
gennaio 1973 n. 66;
d. lgs. 26 marzo 2010 n. 59; d.m. 26 ottobre 2011)

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Sanzioni disciplinari

Articolo 3 - Il responsabile del procedimento disciplinare

Articolo 4 - Il soggetto titolare del potere sostitutivo

Articolo 5 - Ufficio competente per i procedimenti disciplinari

Articolo 6 - Segnalazione delle violazioni

Articolo 7 - Segnalazione all'Autorità giudiziaria

Articolo 8 - Termini

*Articolo 9 - Contestazione del comportamento che ha determinato la
turbativa del mercato*

Articolo 10 - Audizione

Articolo 11 - Decisione

Art. 1 - Oggetto

Le presenti linee guida regolamentano le modalità di applicazione delle sanzioni disciplinari e il relativo procedimento nei confronti dei mediatori marittimi che nell'esercizio della loro attività, a causa di condotte che compromettano gravemente la dignità della categoria, si rendano responsabili di comportamenti atti a turbare il regolare andamento del mercato o a seguito della verifica dinamica della permanenza dei requisiti prevista normativamente.

Art. 2 - Sanzioni disciplinari

I mediatori marittimi che contravvengono alle norme che disciplinano la loro attività sono sottoposti, in base alla gravità dell'infrazione, a procedimento disciplinare.

Il mediatore marittimo è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonimento, che consiste nel richiamare il colpevole per la mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi;
- b) censura, che è una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa;
- c) sospensione dall'esercizio della professione.

La sospensione, di cui all'art. 18, lettera c) della legge 12 marzo 1968, n. 478, può essere pronunciata per mancanze gravi e per una durata non superiore a 12 mesi.

La sospensione è inoltre obbligatoria, ai sensi dell'art. 19 della legge 12 marzo 1968, n. 478, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:

- 1) sopravvenuta mancanza o riduzione della cauzione;
- 2) emissione di un mandato od ordine di cattura;
- 3) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
- 4) ricovero in un manicomio giudiziario, fuori dei casi previsti dall'articolo 20, secondo comma, n. 2, della legge 12 marzo 1968 n. 478 (*interdizione perpetua*);
- 5) ricovero in una casa di cura o di custodia;
- 6) applicazione di una delle tre misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, nn. 1), 2), 3) del codice penale;
- 7) applicazione provvisoria di una pena accessoria a norma dell'articolo 140 del codice penale.

In ogni altro caso di procedimento penale in corso contro un mediatore marittimo, il Conservatore del registro delle imprese della Camera di commercio ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale fino all'esito del procedimento.

La sospensione obbligatoria o cautelare non è soggetta al limite di durata stabilito dal primo comma dell'art. 19, legge 12 marzo 1968, n. 478 (che prevede una durata non superiore a 12 mesi).

d) inibizione perpetua dell'esercizio dell'attività di mediatore marittimo, di cui all'articolo 18, lettera d), legge 12 marzo 1968, n. 478, che può essere pronunciata solamente a carico di chi, con la propria condotta, abbia gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria.

L'inibizione perpetua è obbligatoria nei seguenti casi:

- 1) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;
- 2) ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale che così recita: *"La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte (abrogata) o l'ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni"*;
- 3) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
- 4) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

I provvedimenti disciplinari sono annotati ed iscritti per estratto nel repertorio economico amministrativo (r.e.a.).

Art. 3 - Il responsabile del procedimento disciplinare

Il dirigente preposto all'ufficio cui competono i procedimenti disciplinari delega l'esercizio delle funzioni disciplinari a un responsabile del procedimento. A questi è demandato il compito di curare il procedimento di accertare d'ufficio i fatti, di disporre il compimento degli atti all'uopo necessari, di adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici e ordinare esibizioni documentali. Più specificatamente svolge i seguenti compiti:

- archivia l'esposto o dispone l'apertura del procedimento disciplinare;
- individua il comportamento che ha determinato la turbativa di mercato;
- fissa l'udienza di discussione e ne regola lo svolgimento;

- inoltra le segnalazioni previste dalla legge all'Autorità Giudiziaria;
- propone al dirigente la sanzione disciplinare che lo stesso determinerà tenuto conto della proposta avanzata.

Resta viceversa in capo al dirigente, con cui il responsabile del procedimento dovrà all'uopo raccordarsi, la possibilità di disporre ispezioni.

Art. 4 - Il soggetto titolare del potere sostitutivo

Il dirigente preposto all'area di cui fa parte l'ufficio competente per materia svolge le funzioni previste dal soggetto titolare del potere sostitutivo.

Art. 5 - Ufficio competente per i procedimenti disciplinari

L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari è l'ufficio "Metrologia legale e sicurezza del prodotto".

Art. 6 - Segnalazione delle violazioni

Chi, soggetto pubblico o privato, ritenga di essere venuto a conoscenza di un fatto avente rilevanza disciplinare per un mediatore marittimo può presentare una segnalazione/esposto debitamente circostanziata e documentata, all'ufficio "Metrologia legale e sicurezza del prodotto".

Il responsabile del procedimento se archivia l'esposto ne dà comunicazione a chi ha presentato la segnalazione, diversamente avvia il procedimento e ne dà notizia a chi ha presentato la segnalazione, al soggetto individuato come responsabile della violazione, a mezzo di lettera se privato cittadino e a mezzo posta elettronica certificata se imprenditore. Con la medesima nota trasmette le seguenti informazioni:

- l'ufficio competente;
- il responsabile del procedimento;
- il comportamento contestato;
- il termine del procedimento;
- il soggetto titolare del potere sostitutivo;
- l'ufficio presso cui può prendere visione degli atti ed estrarne copia;
- la possibilità entro il termine di giorni trenta di trasmettere esclusivamente con posta elettronica certificata una memoria illustrativa, nonché l'indicazione di eventuali testi a discarico.

Il responsabile del procedimento cura la convocazione per posta elettronica certificata del mediatore marittimo e degli eventuali testi individuati dall'ufficio o richiesti dall'interessato al fine di ascoltarli in audizione. In audizione, che si tiene alla presenza del dirigente dell'area cui appartiene l'ufficio o di un

funzionario dell'area con posizione organizzativa, il responsabile del procedimento svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Il mediatore marittimo può farsi assistere da persona di propria fiducia.

Art. 7 - Segnalazione all'Autorità giudiziaria

Il responsabile del procedimento provvede a inoltrare denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi in cui il soggetto segnalato eserciti abusivamente l'attività di mediatore marittimo, mentre l'informativa all'interessato è limitata alla notizia della trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria quale atto d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 del d.p.r. 4 gennaio 1973, n. 66.

Art. 8 - Termini

Sono previsti i seguenti termini:

- per l'esame preliminare all'avvio del procedimento: 90 giorni e ulteriori 90 giorni se l'ufficio deve fare accertamenti presso privati e/o enti pubblici;
- per la conclusione del procedimento: 180 giorni con esclusione dal computo dei termini dilatori richiesti nel proprio interesse dal mediatore marittimo;
- per la conclusione del procedimento da parte del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo: 90 giorni dal ricevimento della richiesta;
- per la sospensione nel caso di procedimento connesso: quando la decisione dipenda esclusivamente da un giudicato il termine resta sospeso fino a quando perviene il giudicato;
- per la convocazione all'audito: almeno 15 giorni prima della fissazione della convocazione;
- per la comunicazione della decisione all'audito: entro 15 giorni dalla decisione;
- fra la notificazione del provvedimento e l'inizio del periodo di sospensione dell'attività devono decorrere almeno 60 giorni.

Art. 9 - Contestazione del comportamento che ha determinato la turbativa del mercato

Il fatto o comportamento contestato al mediatore marittimo viene individuato, fra gli altri, con i seguenti elementi:

- le generalità per individuare in modo univoco il mediatore marittimo;
- gli estremi della segnalazione in base alla quale si procede;
- le circostanze di tempo e luogo in cui si danno per avvenuti i fatti contestati;
- l'enunciazione dei fatti contestati;
- l'indicazione degli estremi degli atti posti a base del procedimento.

Art. 10 - Audizione

L'adozione dei provvedimenti disciplinari è preceduta dall'audizione dell'interessato, dei controinteressati e dei testi individuati dall'ufficio e richiesti dal mediatore marittimo, davanti al dirigente o a un funzionario dell'area con posizione organizzativa.

Dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice copia a cura del responsabile del procedimento. Il verbale, sottoscritto dal dirigente o suo delegato, dal responsabile del procedimento e dall'audito, viene protocollato. Una copia viene rilasciata immediatamente all'audito.

L'audito ha diritto di far inserire a verbale proprie dichiarazioni.

Art. 11 - Decisione

Il dirigente dell'area adotta il provvedimento finale.

Lo stesso viene notificato con posta elettronica certificata all'impresa che svolge l'attività di mediatore marittimo. La conclusione del procedimento viene comunicata a chi ha presentato la segnalazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)